

LA LIQUIDITÀ PER LE IMPRESE

1 PREMESSA

Il “Decreto liquidità” (DL 8.4.2020 n. 23) ha previsto misure di sostegno finanziario per **facilitare la concessione di finanziamenti alle imprese e agli esercenti arti e professioni**, da parte di banche e altri



intermediari finanziari autorizzati all’esercizio del credito, mediante la **concessione di garanzie statali**.

La norma che interessa tutti gli operatori economici che abbiano sino a 499 dipendenti (l’art. 13) disciplina l’**accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI**, ampliando quanto già previsto dal c.d. “Decreto Cura Italia”(DL 18/2020).

Riteniamo opportuno sottolineare subito alcuni punti importanti:

- A. Non si tratterà di somme erogate a fondo perduto, ma di finanziamenti.**
- B. Lo Stato non eroga direttamente liquidità, ma garantisce la liquidità che potrà essere fornita da banche e altri istituti finanziari, ai quali imprese e professionisti dovranno rivolgersi per chiederla.**
- C. Rimarrà necessaria sia una negoziazione con le banche, o altri soggetti erogatori, sia un’istruttoria per ciascuna pratica.**
- D. Le garanzie pubbliche potranno anche essere utilizzate per rinegoziare, incrementandoli, finanziamenti già esistenti, ad esempio per ridurne il costo o allungarne la scadenza.**

2 FINANZIAMENTI GARANTITI DAL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI

L’art. 13 del DL 23/2020 (sostituendosi all’art. 49 del DL 18/2020, che viene abrogato dal co. 12), reca una serie di modifiche temporanee alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, destinate a durare **fino al 31.12.2020**.

Innanzitutto, viene previsto che **la garanzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito e non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie**.

Le informazioni contenute in questa circolare vengono fornite con l’intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza fiscale, societaria, contabile, o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti professionali.

Lo Studio, i suoi soci, professionisti e dipendenti, declinano ogni responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute in questa circolare. Le informazioni qui contenute sono di proprietà dello Studio Penso & Associati, e possono essere usate esclusivamente a fini personali dai destinatari.



2.1 Importo massimo garantito

L'importo massimo che può essere garantito per singola impresa viene elevato da 2,5 a **5 milioni di euro**.

2.2 Beneficiari

La platea dei beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia viene estesa alle **imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499** (in via ordinaria possono accedervi soltanto le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249).

Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria.

La garanzia può però essere concessa anche in favore di:

- beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come **"inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate"** ai sensi della disciplina bancaria, **purché tale classificazione non sia precedente alla data del 31.1.2020;**
- beneficiari finali che, in data successiva al 31.12.2019, sono stati ammessi alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, di cui, rispettivamente, agli artt. 186-bis, 182-bis e 67 della legge fallimentare, purché alla data del 9.4.2020 le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

2.3 Percentuale di copertura della garanzia

Previa autorizzazione della Commissione europea, che possiamo contare giungerà nei prossimi giorni, **viene incrementata al 90% la percentuale di copertura di garanzia diretta**, e al 100% quella di riassicurazione, riguardante i finanziamenti aventi le seguenti **caratteristiche**:

- un **ammontare** non superiore all'importo maggiore tra:
 - o il **25% del fatturato del 2019**;
 - o il **doppio della spesa salariale annua del 2019** (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti);
 - o il **fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento** (attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario, ai sensi del DPR 445/2000) nei successivi 18 mesi (nei successivi 12 per le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499);
- una **durata fino a 72 mesi**.



Per i soli soggetti che nel 2019 hanno avuto **ricavi fino a 3,2 milioni di euro la garanzia del 90% potrà essere cumulata** con un'ulteriore garanzia concessa da **Confidi** o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, **sino alla copertura del 100%** dei finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi.

Vengono anche ammesse alla garanzia del Fondo, nella misura dell'**80%** per le **garanzie dirette** e del **90%** per le **garanzie di riassicurazione** (a condizione che le sottostanti garanzie dirette non superino la percentuale massima dell'80%), **le operazioni di finanziamento finalizzate alla rinegoziazione del debito** del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di **credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10%** dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Richiamiamo l'attenzione sul fatto che la circ. ABI 9.4.2020 n. 686 chiarisce che **"ai fini dell'accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l'alimentazione del modulo economico-finanziario"** (e dunque anzitutto i dati degli ultimi bilanci) , **senza dunque l'applicazione del modulo andamentale** (e pertanto, tra l'altro, senza considerare l'andamento degli ultimi mesi).

2.4 Finanziamenti fino a 25.000 euro

Per finanziamenti di importo non superiore a 25.000,00 euro (ma comunque entro il tetto massimo del 25% dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario) è previsto che **la copertura della garanzia possa arrivare al 100% dell'importo finanziato**, purché:

- il finanziamento preveda l'inizio del **rimborso del capitale non prima di 24 mesi** dall'erogazione e abbia una **durata fino a 72 mesi**;
- la banca, o comunque il soggetto finanziatore, applichi un **tasso di interesse** (o, nel caso di riassicurazione, un premio complessivo di garanzia) *"che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento"*.

Per questi finanziamenti fino ad un massimo di 25.000,00 euro, viene previsto anche un **iter procedurale accelerato**, nel senso che **il rilascio della garanzia è automatico**, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, e **il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti**, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo.



2.5 Tabella riepilogativa

Di seguito si propone una tabella riepilogativa delle nuove regole del Fondo centrale di garanzia per le PMI, valevoli fino al 31.12.2020.

| Limite ricavi del beneficiario | Durata finanziamento | Periodo preammortamento | Importo massimo finanziamento | Importo garanzia diretta | Importo garanzia in riassicurazione |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------|---|--|-------------------------------------|
| Nessun limite | Fino a 72 mesi | 24 mesi | 25% dei ricavi fino ad un massimo di 25.000,00 euro | 100% | 100% |
| 3.200.000,00 euro | | | 25% dei ricavi fino ad un massimo di 800.000,00 euro | 100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia confidi o di altro fondo | |
| Nessun limite | Fino a 72 mesi | | Uno tra i seguenti importi: - doppio della spesa salariale 2019; - 25% ultimo fatturato; - fabbisogno per capitale esercizio e investimento a 18 mesi. | 90% | 100% |

3 GARANZIE DI SACE SPA

Per le PMI, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, **che abbiano pienamente utilizzato le loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia** per le PMI (nonché per le grandissime imprese) **il Decreto liquidità** (all'art. 1) **prevede che sia SACE spa a concedere garanzie**, in percentuali che vanno dal 70% al 90%.

Ciò potrà accadere per i soggetti che abbiano già ottenuto finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia per le PMI per 5 milioni di Euro.

4 CONSIDERAZIONI FINALI

Nella situazione attuale, **tutte le imprese devono mettere in conto che nei prossimi mesi l'economia subirà gravi contraccolpi dal lockdown in corso**, perché si estende a in tutto il mondo e praticamente a tutti i settori.



Un **margin**e di sicurezza sul fronte della liquidità potrà essere molto importante, se non **vitale**.

Una **valutazione prospettica e prudentiale dei fabbisogni di cassa** sarà opportuna, per **mitigare**, nei limiti del possibile, il **rischio liquidità**.

Riteniamo che le possibilità fornite dal Decreto che abbiamo commentato **non possano essere scartate a priori**.

Il nostro Studio può aiutarvi a stimare i fabbisogni finanziari dei prossimi mesi, e mette volentieri a disposizione la propria rete di contatti con gli istituti bancari per ottenere al più presto la liquidità di cui la vostra azienda potrebbe avere bisogno. **Contattateci**.



dott. Christian Penso

c.penso@studiopenso.it



STUDIO PENSO & ASSOCIATI

*Se avete trovato utile questo contributo, **inviatelo liberamente a chi può essere interessato**.*

Per approfondire chiamateci o scriveteci:

www.studiopenso.it - studio@studiopenso.it - 049 661044